

Informativa alla Clientela (PMI) Banca del Mezzogiorno/MCC

OGGETTO: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", convertito in Legge 27/2020, proroga sospensione delle rate dei finanziamenti per le PMI, art.65 del D.L.: n. 104 del 14 agosto 2020).

Con il Decreto Legge in oggetto, l'epidemia da COVID - 19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia, il suddetto Decreto ha disposto per i soggetti titolari di mutui/finanziamenti rientranti nella categoria di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) - come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003¹ - aventi sede in Italia (inclusi i lavoratori autonomi con partita IVA) **il diritto di chiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti, sino al 31 gennaio 2021².**

La richiesta di sospensione potrà riguardare senza oneri aggiuntivi per il mutuatario:

- 1) l'intera rata (quota interessi e quota capitale) ovvero**
- 2) la sola quota capitale**

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore del Mediocredito Centrale S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 1): il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per una durata che sarà definita dalla Banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2): gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

¹ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

² Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 31 gennaio 2021, vale a dire che **la rata in scadenza il 31 gennaio non deve essere pagata.**

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. **La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.**

In mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente tempestivamente.

Per le imprese, già ammesse alla moratoria, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa. In tal caso, l'impresa beneficiaria dovrà presentare alla Banca, entro e non oltre il 30 settembre 2020, una richiesta di "Rinuncia alla sospensione", scrivendo al seguente indirizzo mail: monitoraggio.covid19@postacertificata.mcc.it.

Le imprese che finora non avevano chiesto questa agevolazione, possono farlo entro il 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni e modalità previste dall'art.56 del già citato DL 18 ("Cura Italia").

Cosa si deve fare per richiedere la sospensione? Non è necessario recarsi in Ufficio Postale, né interessare il proprio account di riferimento. Il soggetto in possesso dei requisiti dovrà:

1. scaricare il modulo allegato 'Modulo di richiesta sospensione finanziamento MCC'

2. compilare il modulo e sottoscriverlo in ogni parte:

- con firma digitale

oppure

- se non in possesso di firma digitale, sarà possibile sottoscrivere il modulo con firma olografa, scannerizzarlo in formato PDF unitamente al documento di identità in corso di validità

3. inviare il modulo via mail con oggetto "comunicazione di adesione alla sospensione rate per emergenza COVID 19" a monitoraggio.covid19@postacertificata.mcc.it

In caso di modulo sottoscritto con firma olografa, successivamente e al più presto, inviare per raccomandata A/R gli originali a Mediocredito Centrale, Viale America 351 – 00144 – Roma